

Una circolare dell'Istituto di previdenza ha precisato le indicazioni sulla contribuzione

Inpgi, diritto d'autore con sconto

Alle cessioni dei collaboratori si applica uno sgravio del 25%

DI CARLA DE LELLIS

È la stagione dei saldi all'Inpgi. Ma soltanto per chi dichiara cessioni di diritti d'autore. In tal caso, infatti, i contributi conquistano uno sgravio del 25% potendosi applicare sull'imponibile fiscale che, appunto, è di norma ridotto al 75% del reddito dichiarato. Le novità riguardano l'Inpgi2, vale a dire la gestione separata dell'istituto di previdenza dei giornalisti, a cui deve iscriversi chi svolga attività professionale (giornalista/pubblicista) con partita Iva, sotto forma di co.co.co., oppure come attività occasionale e partecipazione in società/associazioni di professionisti, nonché con cessione di diritto d'autore. La disciplina sulla contribuzione, a carico dei lavoratori e delle aziende, è contenuta nella circolare n. 3/2008 dell'Inpgi.

Obbligo di iscrizione

Per i giornalisti l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione previdenziale separata per il lavoro autonomo è disposta dall'articolo 6 del dlgs n. 103/1996. Riguarda tutti i giornalisti iscritti all'Ordine, anche se già dispongano di una posizione previdenziale derivante da un rapporto di lavoro subordinato (giornalistico o anche non giornalistico) o se già godano di una pensione. In particolare, sono tenuti all'iscrizione tutti coloro che:

1. svolgano attività giornalistica professionale autonoma (il classico freelance);
2. svolgano attività giornalistica autonoma sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
3. svolgano attività giornalistica autonoma occasionale.

Deroghe in relazione all'età

I giornalisti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età hanno la

facoltà, ma non l'obbligo, di iscriversi alla gestione separata. Inoltre se, dopo essersi iscritto, il giornalista compie i 65 anni senza aver maturato il diritto a pensione, può interrompere l'iscrizione richiedendo la restituzione dei contributi versati.

Ammontare del contributo

Due i tipi di contributo:

- uno «soggettivo» (a carico del giornalista e detraibile dalle tasse) che la legge lega al reddito netto professionale fiscalmente dichiarato o accertato, che in fase di prima applicazione è pari al 10%;
- l'altro «integrativo» pari al 2% del fatturato lordo e che deve essere riscosso dal giornalista all'atto del pagamento delle collaborazioni rese all'editore.

A questi si aggiunge il contributo per la tutela della maternità.

È l'iscritto all'Inpgi2 a dover provvedere direttamente al versamento, in relazione a quanto avrà denunciato al Fisco per lavoro giornalistico autonomo.

Le prestazioni

L'Inpgi anche per l'Inpgi2 provvede a erogare:

- 1) la pensione di vecchiaia;
- 2) la pensione di invalidità;
- 3) la pensione di reversibilità o indiretta;
- 4) l'indennità di maternità.

Tutte le prestazioni, ad eccezione dell'indennità di maternità, sono determinate secondo il sistema contributivo e dunque con stretta corrispondenza ai contributi versati negli anni.

Contributo integrativo del 2%

Il contributo integrativo, al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell'attività professionale dei giornalisti.

La legge fissa infatti che il contributo si applichi ai compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all'Istituto nei termini indicati dal regolamento. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d'acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte.

Il giornalista svolge la propria attività professionale:

1. con Partita Iva;
2. sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
3. come attività occasionale;
4. come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
5. con cessione di diritto d'autore.

Deve corrispondere il contributo su tutti i compensi, comunque percepiti. Quindi anche con la formula della cessione del diritto d'autore.

Come e quando si verifica la vera cessione del diritto d'autore

La normativa stabilisce che la cessione del diritto d'autore non determini l'obbligo d'iscrizione alla gestione previdenziale separata (Inpgi2). Il problema è che, non poco frequentemente, si fa ricorso a tale formula anche quando si è in presenza di normalissime collaborazioni giornalistiche autonome.

Una bussola per orientarsi è arrivata dal ministero del lavoro al quale l'Inpgi ha chiesto chiarimenti e regole più precise con le quali potere distinguere senza equivoci quando ci si trova in presenza di autentica cessione di diritto d'autore e quando, invece, tale formula è illegittima e non possa quindi costituire elemento per evitare l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.

Ai fini dell'individuazione dell'attività giornalistica, il ministero del lavoro ha concordato sulla validità di alcuni parametri fondamentali e altri secondari, accessori individuati dallo stesso istituto previdenziale (si veda tabella).

Lo sgravio del 25%

Il decreto legislativo 103/1996, spiega l'Inpgi nella circolare n. 3/2008, dispone espressamente che la misura dei contributi dovuti alla gestione separata è proporzionata al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato. Pertanto, tenuto conto che i compensi in argomento sono soggetti a imposizione fiscale con una

riduzione forfetaria del 25%, l'istituto, al fine di favorire un rapporto di maggiore serenità con i propri iscritti, ha deciso di riconoscere comunque possibile la cessione del diritto d'autore e di applicare il contributo soggettivo (10%) sul 75% del reddito netto fiscalmente dichiarato ed il contributo integrativo (2%) sul reddito lordo.

Gli indicatori dell'attività giornalistica

Parametri fondamentali

Natura intrinseca dell'opera Fermo restando che l'autore dell'opera (dell'articolo giornalistico) deve essere necessariamente un giornalista iscritto nel relativo Albo o Registro tenuto dal competente Ordine professionale, l'opera deve avere funzione informativa e carattere creativo e deve essere tesa a esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione.

Misura e modalità del corrispettivo Il corrispettivo dell'opera giornalistica svolta, quanto alla misura e alle modalità di liquidazione, non deve discostarsi sensibilmente da quello correntemente in uso. Deve quindi tenere conto delle caratteristiche del risultato della prestazione lavorativa, delle qualità soggettive dell'autore, dell'impegno profuso e dell'utilizzo o meno di mezzi propri dell'autore.

Ripetitività La non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto, in presenza degli altri elementi sopra descritti qualificano maggiormente le prestazioni come aventi carattere professionale e lavorativo.

Parametri accessori

Committenza Laddove l'attitudine informativa dell'opera esaurisca gli effetti nell'ambito dell'attività editoriale e la funzione informativa si esaurisca nell'ambito temporale della prima e tempestiva diffusione e sia stata resa su richiesta (anche implicita) di un'impresa editoriale, la cessione del diritto d'autore, ove intervenuta, in realtà non ha più la funzione (che è invece sua tipica) di compensare il successivo e ripetuto diritto alla riproduzione e utilizzazione dell'opera, bensì costituisce unicamente strumento per l'erogazione del corrispettivo dell'attività professionale svolta.

Prevalente fonte di reddito Gli elementi sopra descritti sono di per sé ancora più qualificanti laddove i compensi derivanti da cessione di diritto d'autore diventino principale fonte di reddito.

Deducibilità ai fini fiscali

Ai fini della determinazione del reddito sul quale calcolare le imposte concorrono anche i contributi obbligatori versati all'ente previdenziale. Dall'imponibile lordo il giornalista può dedurre i contributi versati e sull'imponibile netto così determinato effettuare il calcolo dell'imposta. Sono deducibili esclusivamente i contributi posti a carico dei contribuenti e cioè il contributo soggettivo, e il contributo per la maternità. Non è deducibile il contributo integrativo.

Esempio:

Se il giornalista ha percepito un reddito complessivo di euro 10.000,00 deve versare alla gestione separata un contributo soggettivo di euro 1.000,00 e un contributo per la maternità pari a euro 31. Ai fini della determinazione dell'imponibile netto sul quale calcolare l'imposta dovrà effettuare le operazioni indicate in tabella.

Esempio:

Imponibile lordo	Euro 10.000,00
Contributi versati	Euro 1.031,00

Imponibile netto	Euro 8.969,00 (importo sul quale calcolare l'imposta)
------------------	---

